



**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**

**UOC DINAMICHE DEL PERSONALE**

Prot. ..... 0095136/22 ..... del ..... 11/08/2022 .....

In recepimento del MESSAGGIO INPS N. 3066 DEL 04/08/22, si pubblicano le prime indicazioni applicative in materia di paternità e congedo parentale di cui al D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20/06/19, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

**IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2022**

**Congedo di paternità obbligatorio**

L'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105/2022 introduce l'articolo 27-bis al Capo IV del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico genitorialità, di seguito anche T.U.), che disciplina il "Congedo di paternità obbligatorio".

Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di **10 giorni lavorativi** (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di **parto plurimo**, la durata del congedo è aumentata a **20 giorni lavorativi**.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U.

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Ai sensi del novellato articolo 29 del T.U., per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100 % della retribuzione.

**Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti**

L'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 apporta delle novità in materia di congedo parentale, disponendo la modifica del comma 1 dell'articolo 34 del T.U.

- alla **madre**, fino al **dodicesimo anno** di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di **3 mesi, non trasferibili** all'altro genitore;
- al **padre**, fino al **dodicesimo anno** di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di **3 mesi, non trasferibili** all'altro genitore;
- **entrambi i genitori** hanno diritto, in alternativa tra loro, a **ulteriori 3 mesi** "per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di **9 mesi** (e non più 6 mesi)".
- al **genitore solo** (nel caso in cui l'altro genitore è deceduto oppure mancante ) o al **genitore con affidamento esclusivo** (il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio), sono riconosciuti **11 mesi** continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui **9 mesi, indennizzabili** al 30% della retribuzione.
- Per i **periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi** indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, **fino al dodicesimo anno** di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

In attesa che l'Azienda pubblichi la modulistica aggiornata sull'Aera Interna del sito [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it) è comunque possibile fruire dei congedi di cui alla presente circolare, inoltrando richiesta come di consueto. L'ufficio di competenza provvederà successivamente alla verifica dei requisiti necessari richiesta della suddetta normativa.

**N.B.**

Si comunica altresì che in base alla nuova normativa:

- non potranno essere autorizzati ulteriori periodi di congedo parentale al genitore che abbia già utilizzato i 6 mesi di congedo parentale.

IL DIRETTORE AD INTERIM  
UOC DINAMICHE DEL PERSONALE  
(Dott. Giuseppe Barile)

